

CONFRONTO : del perticato risultante nel Quinternetto del 1608 da
quello del catasto 1803 (allegato 20°)

Territorio	Quint.1803	Quint.1608	Diff. -	Diff. +
Induno con Frascarolo	165.12	94.---		71.12
Velate con cass.Rasa	27.14			27.14
Santo Ambrogio	32.23	22.---		10.23
Varese e castellanze	1279.55	410.---		869.5
Malnate	199.6	186.---		13.6
Bizzozzero	40.21	15.---		25.21
Gurone	183.21	78.---		105.21
Vedano	81.15	50.---		31.15
Lozza	215.2			215.2
Caronno Corbellaro	13.11			13.11
Gornate Superiorz	48.77			48.77
Castiglione (Olona)	24.9			24.9
Gornate Inferiore	11.6			11.6
Torba	373.18	104.---		269.18
Vico Seprio	206.23	102.---		104.23
Lonate Ceppino	99.6	10.---		89.6
Cairate	103.20	109.---	5.4	+---
Fagnano	154.3	20.---		134.3
Gorla Maggiore	---	---		---
Solbiate Olona	---	100.---	100.---	---
Gorla Minore	117.19	16.---		101.19
Prospiano	69.10	26.---		43.10
Olgiate Olona	328.4	120.---		208.4
Marnate	221.2	568.---	346.22	+---
Castellanza	190.20	207.---	16.4	---
Castegnate	177.9	---		177.9
Legnano	1921.13	2129.12	207.23	-/--
san Vittore Olona	1403.11	1043.---		360.11
Canegrate	797.16	738.---		59.16
Parabiago	1197.5	1021.---		176.5
Nerviano	1214.21	1115.---		99.21
Pogliano	1250.8	879.---		371.8
Vanzago	294.10	244.---		50.10

(1815) allegati

1816
Confronto
irrigazione
1608 - 1803

Territorio	Quint.1803	Quint.1608	Diff. -	Diff. +
Pregnana	296.15	81.---		215.15
Castellazzo	2250.77	307.---	56.17	---
Lucernate	334.12	170.---		164. I
Cornaredo	224. 8			224. 8
Rho	731.17	556.---		175. I
Vighignolo	114.12	---	-. -	114.12
Figino	11.---			11.---
Cassina del PERO	438. 8	140.---		298. 8
Cerchiate	459.21			459.21
Trenno	314.14	150.---		164.14
CC.SS. P.Vercellina	146. 4			146. 4
CC.SS. P. Ticinese	116.14			116.14
P.che	15883.22	10810.12	732.22	5806.---

Milano li 30/3/1816 - al Sig. Duca VISCONTI per il suo voto consultivo
Firmato GABRINI - Presidente.

1816
Pareri del
Duca VISCONTI

Li 30 Marzo 1816

La DELEGAZIONE ritenendo il voto emesso dal Sig. Duca VISCONTI, incarica il sig. Presidente far stendere un rapporto analogo da presentargli all'Autorità Superiore, onde sollecitare una decisione di massima, nell'affare di cui si tratta con quelle ulteriori riflessioni che al medesimo emergeranno da presentarsi alla Delegazione.

Firmato GABRINI - Presidente

Osservazioni del sig. Duca VISCONTI - Delegato

Equa sarebbe certamente e non di lieve vantaggio la progettata sistemazione del F.O. la quale conservando la stessa quantità di terreno irriguo col regolare meglio, ed aumentare le acque servienti all'irrigazione, e ciò facendo a spese degli Utenti intrusi, verrebbe a combinare la giustizia distributiva col bene generale.

Sta a vedere però se questi stessi Utenti, i quali venendo ad essere privati del beneficio delle acque d'O. non tralascerebbero di menar rumore, a reclamare alle Autorità Governative, come osserva il prefato Ing.re starebbero poi in silenzio, e di buon animo si presterebbero al pagamento del progettato corrispettivo, e se appoggiati dall'art.2° del del F.O. hanno diritto di non essere privati dall'irrigazione, non van-

R.G.

tino poi l'inerente diritto di goderne senza corrispondere ?.

Sta a vedere insomma se il succitato progetto si toglie, o solo si cambia oggetto alla questione ? In qualunque caso però, siccome le irrigazioni abusivesi portano dal sig. Ing. ad un terzo circa del totale e quindi nella quantità dei possessori abusivi è facile trovare di quelli, che si alzino a gridare, e reclamare contro l'attivazione di un tale progetto; così per non ingoffarsi in una lunga, e dispendiosa lotta amerei, che si prendesse l'affare colla massima prudenza, confutando in proposito la Commissione legale prima di passare ad alcuna operazione.

Riguardo poi alla riduzione delle Bocche considerate particolarmente, e come una parte della progettata sistemazione, io la giudico ottimo divisamento qualora combini coi diritti, che ciascun possessore può legittimamente avere, parendomi diverso il diritto di estrarre dall'O. quell'acqua solo, che può bastare all'irrigazione di una determinata quantità di terreno, da quello di derivarne una data quantità, con cui irrigare maggiori fondi possibili.

Circa poi quest'altro punto riguardante il promuovere l'aumento di acque nell'Olona, col riaprimiento delle sorgenti derelitte, ed apriamento di nuove, parmi che sia un buon pensiero da promuovere il suo adempimento con ogni premura ed attenzione.

Ciò col ritorno del comunicatomi rapporto ho a dire in proposito, mentre il bene di rassegnare la mia stima e part. considerazione.

Firmato : Duca VISCONTI - delegato.

MEMORIALE delle DEL. d'OLONA

Antico già l'uso delle acque del F.O. a pro di edifizii, e di terreni di varie famiglie possidenti nei contorni del medesimo nacque prima della metà del sec. XVI° ; tra queste il Fisco, sulla proprietà di quelle acque, aspro dissidio, che durato per sessant'anni fù nel 1610 finalmente estinto mediante transazione solenne tra il Fisco stesso, e gli Utenti.

Fu con tale transazione convenuto, che in corrispettività di sei mila scudi pagati per una volta sola alla Camera dello Stato, fosse trasferito negli Utenti ogni diritto di liberatamente servirsi delle acque sino allora contrastate; e la Camera stessa prestasse ogni necessario

aiuto per la riscossione delle quote, che per Decreto del Senato, dovevan-
si pagare anche dai non concorsi alla Transazione, giacchè di fatto al-
cuni sino allora negavano di dovere veruna cosa al Fisco sull'appoggio
dei titoli dal medesimo impugnati.

Perchè poi all'atto di questa stipulazione riguardante il titolo sul-
l'uso delle acque il Fisco si era espressamente riservato ogni altro ul-
teriore diritto da esso preteso a carico degli Utenti, per conto di una
imposta, che fatto il nome di A N N A T A allora correva, e ciò tanto per
alcuna somma arretrata, quanto, per tutte le future; un'altra transazione
segui nell'anno 1660 tra gli utenti medesimo del Fisco. In Virtù di essa
fù stipulato solennemente, che la Camera rinunciava ad ogni pretesione
di pagamento tanto delle scorse, quanto delle future annate, in PERPETUO
con ogni CESSIONE di DIRITTI, e di AZIONI, e con TRASLAZIONE di DOMINIO,
e POSSESSO, in corrispettività di Lire 2.400 state già pagate dagli U-
tenti per le annate decorse, e di mille SCUDI per le future di ogni tempo;
dalle quali, e da ogni loro equivalente erano i detti Utenti liberati
per sempre.

E' questa l'origine legittima dell'attualmente sussistente Consorzio
degli Utenti d'Olonae queste sono autentiche, e fondamentali carte dei
loro diritti, e dalle liste che pendente il dissidio accennato, e all'at-
to della domanda della loro trattativa per transigere furono presentate
al Magistrato Straordinario, come forse dai documenti comprovanti i paga-
menti fatti a reintegrare delle somme sborsate, giusto l'indicato Decreto
del Senato, possono rilevarsi i nomi degli Individui, nei quali per le
stipulazioni riferite si concentrò ogni, o vero, o presunto diritto dello
Stato.

Ma più che i nomi di questi Individui, che soli firmarono il Consor-
zio, e che giustamente chiamarono Utenti Originarij, e legittimi, giova
conoscere i terreni, ai quali a quell'epoca per gli accennati due contrat-
ti onerosi furono indicati in un quinternetto di riparto compilato dal-
l'ing. BARCA nel 1608, per dividere le spese occorse in quell'anno di uno
spurgo nelle sorgenti dell'Olonae, ordinato dal Senatore TAVERNA, deputato
allora Conservatore di quelle acque. Quinternetto, su cui furono riparti-
te oziandio, le somme per gli accennati titoli, ed atti pagate alla Came-
ra.

Ora questi terreni veggonsi aumentare da pert. IO. 810, 12. Et questi furono
tutta l'estensione, che ebbe il legittimo beneficio di quelle acque.

Ogni altro possidente estraneo agli Individui, che avevano avute una parte nelle dette due transazioni, ogni altro terreno che non era compreso nel Quinternetto accennato, erano a persone, e cose estranee, spoglio di ogni titolo per godere di quelle acque.

Intanto in un catasto formato dall'ing. PEREGO nel 1801, presenta in terreni irrigati dalle acque d'Olona una estensione di pert. 15.883, 22 e si hanno fondati argomenti per credere, che perfezionandosi un tale catasto siasi per rilevarne un maggior numero.

Vi sono dunque terreni per la estensione di Pert. 5.000, e più che godono del beneficio delle acque d'Olona, a qualunque essi appartengono per puro fatto di usurpazione, non sussistendo a favore di essi alcun atto positivo, né alcun titolo legale presunzione, che escluda l'infetta origine annunciata. Imperciocchè ne possono i loro proprietari ricorrere al titolo di possesso immemorabile, perchè è certissima l'epoca nella quale non avevano nè possesso, né uso alcuno di quelle acque; né del possesso ed uso in cui si sono posti, possono allegare alcun titolo; non avendo per le medesime stipulato né col Fisco, né cogli Originarii e legittimi utenti. E se potesse pure invocarsi da essi il legale beneficio della prescrizione, questa verrebbe loro negli effetti impedito per l'acclamato principio, che contro lo Stato, ed il Fisco nulla preveniva (?) e gli Utenti originarii, e legittimi rappresentano il Fisco, e stanno in luogo, e vece di esso: tale essendo la forza della clausola, colla quale si stipulò nella transazione del 1610.

In conseguenza di che, se con alcuna apparenza di ragione del Magistrato Straordinario nel 1599, aveva esclusi tutti gli Utenti delle acque d'O. dall'uso delle medesime, non ostante che molti almeno di essi dimostrassero il loro possesso immemorabile, e fondato sopra concessioni positive Ducali, e Regie, non v'è dubbio che giustissima non fosse l'esclusione di quanti si sono dopo del 1610 intronessi senza poter allegare alcun titolo nel godimento, ed uso delle acque dell'Olona, per le quali i soli utenti originarii, e legittimi fecero le accennate stipulazioni, e pagarono le somme riferite.

La forza di queste considerazioni portò in addietro gli Utenti Originarii, e legittimi a reclamare per la rivendicazione dei loro diritti, e la Delegazione del loro Consorzio per officio fu obbligata a tenerli indenni, e a procurare all'Amministrazione affidata tutto l'ordine

conveniente, invoca colla presente rispettosa memoria dell'Autorità del Governo una disposizione, quale nella sua saviezza e giustizia reputerà conveniente.

In due classi possono distinguersi i possidenri dei terreni passati dopo il 1610 abusivamente al godimento dell'uso delle acque d'Olona : I primi, sono quelli che trovaronsi nell'accennato caso quando s'incominciò l'operazione del Censimento. La delegazione non dissimula la massima riguardo a questi consacrata all'art.2° del R.G. d'Olona, dall'Autorità Superiore, massima ch'essa sola dimostrerebbe invincibilmente, che gli intrusi non ebbero mai, circa l'uso delle acque, delle quali si parla, quel tranquillo possesso, che pur vorrebbe per indurre a favor loro un titolo di prescrizione, se gli argomenti, già sopra esposti non bastassero per escludersi.

La massima adunque fu di ritenere come bastantemente provato il diritto sopra le acque d'Olona da quelli, che ne sottennero il possesso all'occasione del generale Censimento del 1722.

Ma la massima accennata è un atto di pubblica Amministrazione evidentemente motivato dal duplice oggetto :

- 1° - di non privare lo Stato dall'aumento di ubertà provenuto ai terreni, ai quali erasi applicate l'acque d'Olona, giacchè o si presunse, o fu vero, che quest'acqua poteva utilmente servire, oltre alle prime 10.810 pertiche, anche alle altre, qualunque fosse il modo, con cui fosse seguito.
- 2° - di non suscitare novità nei Registri Censuarii, allora appena formati in mezzo alle opposizioni di tanti privati interessi. Ed è manifesto, che se fosse stata tolta, come pur giustizia indicava, l'acqua usurpata, i terreni censiti come irrigatorii per giustizia pure, avrebbero dovuto essere portati sotto una squadra meno apprezzabile. Ma ciò facendosi lo Stato avrebbe perduto per questo riguardo la generale sua economia il dippiù del prodotto di essi terreni, che derivava dal beneficio dell'acqua, e per quanto riguarda il Tesoro, questo avrebbe perduto il dippiù, che nell'imposta si trae da essi come irrigatorii, in confronto del meno che tratto avrebbe restando di bel nuovo nella primitiva loro aridità.

L'amministrazione dunque con quella massima provide all'ordine pubblico, e come quelle nella costruzione del Censimento i terreni degli intrusi si erano notato per quelli, che erano di fatto; essa li conservò quali

ERANO STATI NOTATI. Né gli utenti Originarii, e legittimi si dolgono di tale deliberazione.

Ma non pensano già per ciò che una misura evidentemente presa in pura contemplazione dell'interesse pubblico, e dell'ordine censuario, possa presumersi estensiva a distruggere i fondamentali diritti di proprietà; ed ordinare che gli intrusi nel godimento delle acque, sieno mantenuti nel medesimo, per evitare gli inconvenienti accennati, non vuol dire, che questo godimento pei graziati sia gratuito, quando gli originarii e legittimi utenti è oneroso, tanto per le riferite somme da essi sborsate, nelle citate transazioni, quanto nelle annue spese di Conservazione occorse sino al 1660.

Pare adunque alla Delegatione che non sia alieno dalla sapienza, e giustizia del Governo, il provvedere in modo che i possidenti dei terreni censiti come irrigatori nel 1722 seguitando a godere degli effetti dell'allegata massima contribuiscano in tanto per ^{il} loro partecato al reintegro degli Utenti Originarii, e legittimi, sulla base del principio assunto nel già espresso Decreto del Senato in proporzione delle lire 42.000 di capitale da essi Originarii, e legittimi utenti sborsate, poichè se i detti graziati sono fatti eguali ai medesimi nel beneficio, ragion vuole che siano fatti eguali anche nei pesi.

I secondi possidenti dei quali resta a parlare, sono quelli che hanno usurpata l'acqua d'Olona, dopo l'operazione del Censimento Generale. Intrasi questi non meno dei primi hanno ancora minori titoli a riguardi. Perciocchè nessuna colorata presunzione essi possono allegare, né in faccia al Censimento hanno alcuna ragione, che li assista; e della loro usurpazione vengono ad avere ragione, tratto maggior vantaggio degli altri.

Potrebbero adunque giustamente venire esclusi dal beneficio ulteriore delle acque d'Olona, ed oltre ciò costretti a reintegrare il Consorzio degli Utenti originarii, e legittimi per tempo, di cui hanno fin qui, goduto del beneficio di queste acque proporzionalmente ai loro possessu, ed alla forma delle Capitali Lire 42.000.

Ma la delegazione è lontana dal provocare questa misura. Essa pensa che possa usarsi anche a riguardo dei medesimi, della stessa indulgenza della quale si è usata per i primi, e che gli uni e gli altri si annettano a legittimi consorti degli Utenti Originarii, però facendo concorrere anche i secondi al reintegro che si è dimandato ai primi.